

CIRCOLARE N. 10 del 20/10/2006

<u>1.</u>	<u>AGGIORNAMENTI TABELLE</u>	<u>3</u>
1.1.	VARIAZIONI CONTRATTUALI GIA' EFFETTUATE A SETTEMBRE, MA SUCCESSIVE ALLA STAMPA DELLA PRECEDENTE CIRCOLARE	3
1.2.	VARIAZIONI CONTRATTUALI MESE DI OTTOBRE	4
1.3.	GESTIONE UNA TANTUM.....	9
1.4.	AGGIORNAMENTI RELATIVI A CONTRIBUTI, ALIQUOTE ED ENTI... 17	
1.4.1	ALIQUOTE STANDARD	17
1.4.2	VOCI CEDOLINO	19
1.4.3	CODICE FISCALE	19
1.4.4	ABI CAB.....	19
<u>2.</u>	<u>NUOVI TIPI RAPPORTO</u>	<u>20</u>
<u>3.</u>	<u>SISTEMAZIONI E IMPLEMENTAZIONI</u>	<u>21</u>
3.1.	ADDIZIONALE REGIONALE E COMUNALE AP.....	21
3.2.	C.A.DI.PROF.	21
3.2.1	VERSAMENTO IN F24.....	21
3.2.2	ASSUNZIONE/CESSAZIONE NEL MESE	21
3.3.	CALCOLO AUTOMATICO INFORTUNIO EDILIZIA INDUSTRIA.....	22
3.4.	DENUNCIA CASSA EDILE INDUSTRIA	23
3.5.	EDILI INDUSTRIA	23
3.5.1	IMPONIBILE CASSA EDILE	23
3.6.	CALENDARIO	23
3.7.	ESPOSIZIONE RIPOSI A CEDOLINO	24
3.8.	GESTIONE F24	24
3.8.1	SISTEMAZIONI ANOMALIE.....	24
3.8.2	F24 ON LINE (FINANZE): SISTEMAZIONI ANOMALIE.....	24
3.8.3	F24 REMOTE BANKING: SISTEMAZIONI ANOMALIE	24
3.8.4	SALVATAGGIO ARCHIVI	24
3.9.	IMPOSTA SOSTITUTIVA 11% SULLA RIVALUTAZIONE TFR	25
3.9.1	CALCOLO E STORICIZZAZIONE	25
3.9.2	OPERAZIONI ESEGUITE.....	25
3.9.3	CALCOLO E STORICIZZAZIONE DELL'ACCONTO CHIUSURE DI SETTEMBRE.....	25
3.9.4	MODELLO F24 E VARIAZIONE DELL'ACCONTO	25

3.9.5	PROSPETTO CONTABILE	26
3.9.6	RIEPILOGO DEL MESE	26
3.9.7	RIVALUTAZIONE PRESUNTA PER ACC. IMPOSTA 11%	27
3.9.8	NOTE	27
3.10.	INSERIMENTO MOVIMENTI	28
3.10.1	SETTIMANE PER EMENS	28
3.11.	LAVORATORI INTERINALI	28
3.12.	LAVORO ESTERO	29
3.13.	LIQUIDAZIONE ACCANTONAMENTI	30
3.14.	MODULISTICA GRAFICA	30
3.15.	RIPORTO DATE SU VERSAMENTI	30
3.16.	UTILITY ANNO CORRENTE	31
3.16.1	AGGIORNA - IMPORTI VOCI FISSE	31
<u>4.</u>	<u>GESTIONE EMENS</u>	<u>32</u>
4.1.	EMENS DIPENDENTI IN ASPETTATIVA	32
4.2.	STAMPA STORICO EMENS	32
<u>5.</u>	<u>COEFFICIENTE RIVALUTAZIONE T.F.R.</u>	<u>33</u>

1. AGGIORNAMENTI TABELLE

1.1. VARIAZIONI CONTRATTUALI GIA' EFFETTUATE A SETTEMBRE, MA SUCCESSIVE ALLA STAMPA DELLA PRECEDENTE CIRCOLARE

Agricoltura - Operai (A072): inseriti i codici per la gestione dell'apprendistato professionalizzante per la suddivisione contrattuale E (Verona) operai agricoli

24N livello C	Apprendistato professionalizzante,
48N livello Q	Apprendistato professionalizzante,
48N livello QS	Apprendistato professionalizzante,
60N livello S	Apprendistato professionalizzante,
60N livello SS	Apprendistato professionalizzante,
60N livello CA	Apprendistato professionalizzante,

Viene evidenziato nel cedolino anche il livello utilizzato per il calcolo della retribuzione e la dicitura "Retribuzione sul livello...";

Assistenza pubblica ANPAS (E028): inseriti i codici per la gestione dell'apprendistato professionalizzante:

24N livello A1	Apprendistato professionalizzante,
24N livello A2	Apprendistato professionalizzante,
24N livello A3	Apprendistato professionalizzante,
24N livello A4	Apprendistato professionalizzante,
24N livello A5	Apprendistato professionalizzante,
24N livello A6	Apprendistato professionalizzante,
24N livello B1	Apprendistato professionalizzante,
24N livello B2	Apprendistato professionalizzante,
24N livello B3	Apprendistato professionalizzante,
24N livello B4	Apprendistato professionalizzante,
24N livello B5	Apprendistato professionalizzante,
24N livello B6	Apprendistato professionalizzante,
48N livello C1	Apprendistato professionalizzante,
48N livello C2	Apprendistato professionalizzante,
48N livello C3	Apprendistato professionalizzante,
48N livello C4	Apprendistato professionalizzante,
48N livello C5	Apprendistato professionalizzante,
48N livello C6	Apprendistato professionalizzante,
48N livello D1	Apprendistato professionalizzante,
48N livello D2	Apprendistato professionalizzante,
48N livello D3	Apprendistato professionalizzante,
48N livello D3B	Apprendistato professionalizzante,
48N livello D3C	Apprendistato professionalizzante,
48N livello D4	Apprendistato professionalizzante,
48N livello D5	Apprendistato professionalizzante,
48N livello D6	Apprendistato professionalizzante,
48N livello E1	Apprendistato professionalizzante,
48N livello E2	Apprendistato professionalizzante,
48N livello E3	Apprendistato professionalizzante,
48N livello E4	Apprendistato professionalizzante,
48N livello E5	Apprendistato professionalizzante,
48N livello E6	Apprendistato professionalizzante,
48N livello F1	Apprendistato professionalizzante,
48N livello F2	Apprendistato professionalizzante,
48N livello F3	Apprendistato professionalizzante,
48N livello F4	Apprendistato professionalizzante,
48N livello F5	Apprendistato professionalizzante,
48N livello F6	Apprendistato professionalizzante;

Commercio accordo provinciale Firenze Confcommercio (E083)

- diminuiti di 1 centesimo gli importi del terzo elemento provinciale,
- per i livelli 3 e 4 sono stati inseriti gli importi dell'eccedenza paga base sommandoli al terzo elemento provinciale nell'elemento paga 5.
- Sono stati modificati gli apprendistati per gli assunti prima del 2 giugno 2004, ora l'elemento paga 5 (elemento provinciale) viene corrisposto senza essere percentualizzato, viene percentualizzato solo l'importo dell'eccedenza paga base;

Metalmecanica – API (B001)

- per gestire i diversi periodi dell'infortunio in base all'anzianità sono stati inseriti nelle nuove tabelle del contratto i dati dell'anzianità anche per gli apprendisti impiegati ed apprendisti operai, da questo mese sono perciò gestiti automaticamente anche gli infortuni oltre i 60 giorni;

Metalmecanica – cooperative (A002)

- per gestire i diversi periodi dell'infortunio in base all'anzianità sono stati inseriti nelle nuove tabelle del contratto i dati dell'anzianità anche per gli apprendisti impiegati ed apprendisti operai, da questo mese sono perciò gestiti automaticamente anche gli infortuni oltre i 60 giorni;

Metalmecanica – Industria (A001)

- per gestire i diversi periodi dell'infortunio in base all'anzianità sono stati inseriti nelle nuove tabelle del contratto i dati dell'anzianità anche per gli apprendisti impiegati ed apprendisti operai, da questo mese sono perciò gestiti automaticamente anche gli infortuni oltre i 60 giorni;

Ministeri (E092) il 21 aprile 2006 è stato sottoscritto il contratto integrativo del CCNL 7 dicembre 2005 che prevede un incremento del fondo unico di amministrazione con decorrenza dal 31 dicembre 2005, sono stati perciò aggiornati i minimi conglobati, è a cura Utente la corresponsione degli arretrati;

Ortofrutticoli ed agrumari (E063) è stato aggiornato l'elemento di maggiorazione per la suddivisione TD (tempo determinato) con decorrenza luglio 2005, è a cura Utente la corresponsione degli arretrati;

1.2. VARIAZIONI CONTRATTUALI MESE DI OTTOBRE

Aeroportuali (A055) il 4 ottobre 2006 è stato concluso l'accordo per il rinnovo della parte economica del CCNL 26 luglio 2005:

- è stata inserita l'una tantum (vedere paragrafo una tantum),

Agricoltura contoterzismo (C070) come disposto dall'accordo del 24/02/06:

- sono stati aggiornati i minimi conglobati e gli importi dell'elemento di maggiorazione per le suddivisioni territoriali ND (Nazionale tempo determinato) e VD (Veneto tempo determinato);

Alimentari – API (B017) come disposto dall'accordo del 19 aprile 2006:

- sono stati aggiornati i minimi retributivi;

Assistenza pubblica (ANPAS) (E028) segnaliamo che con la retribuzione di ottobre, ai lavoratori in forza alla data del 27 marzo 2006, è prevista l'erogazione della 2ª tranches di arretrati, a cura Utente la corresponsione come disposto dal CCNL;

Assistenza subnormali (ANFFAS) (E030) Il 10 ottobre 2006 è stato concluso l'accordo per il rinnovo del 2° biennio economico (2004 - 2005) del CCNL 6 giugno 2004. Segnaliamo che l'accordo dispone che con la mensilità del mese di ottobre 2006 saranno erogati gli aumenti dei minimi conglobati a tutti i lavoratori in forza alla data del 1° settembre 2006.

- sono stati aggiornati i minimi conglobati;

Segnaliamo che le quote arretrate saranno corrisposte ai lavoratori in forza alla data del 1° settembre 2006 e calcolate sulla base del periodo e dell'orario di lavoro effettivamente prestato da ogni singolo lavoratore nel periodo dall'1.1.2004 al 30.9.2006. Gli arretrati verranno corrisposti come segue:

- arretrati anni 2004 - 2005 con la mensilità di dicembre 2006;
- arretrati 2006 con la mensilità di marzo 2007.

A cura Utente la corresponsione degli arretrati da gennaio 2004, da gennaio 2005, da ottobre 2005 e dal 31/12/2005;

Autorimesse (E067) come segnalato lo scorso mese:

- sono stati cancellati i livelli C32 e C33, in particolare il livello C33 è stato ricodificato automaticamente in C3, a cura Utente effettuare le verifiche in anagrafica dipendente,
- sono stati inseriti i seguenti codici per la gestione dell'apprendistato professionalizzante:

30N livello C3	Apprendistato professionalizzante,
36N livello B2	Apprendistato professionalizzante,
36N livello B3	Apprendistato professionalizzante,
36N livello C1	Apprendistato professionalizzante,
36N livello C2	Apprendistato professionalizzante,
48N livello A1	Apprendistato professionalizzante,
48N livello A2	Apprendistato professionalizzante,
48N livello B1	Apprendistato professionalizzante;

Calzature – API (B022) segnaliamo che gli importi dei minimi conglobati già presenti entrano in vigore anche per le aziende contoterziste del Mezzogiorno;

Calzature – Industria (A007) segnaliamo che gli importi dei minimi conglobati presenti entrano in vigore anche per le aziende contoterziste del Mezzogiorno;

Cemento – Industria (A025) come disposto dall'accordo del 5 marzo 2004:

- sono stati inseriti i seguenti nuovi livelli previsti dalla nuova classificazione in aree professionali:

AD3 = area direttiva	livello 3
AD2 = area direttiva	livello 2
AD1 = area direttiva	livello 1
AC3 = area concettuale	livello 3
AC2 = area concettuale	livello 2
AC1 = area concettuale	livello 1
AS3 = area specialistica	livello 3
AS2 = area specialistica	livello 2
AS1 = area specialistica	livello 1
AQ2 = area qualificata	livello 2
AQ1 = area qualificata	livello 1
AE1 = area esecutiva	livello 1

A cura Utente effettuare la variazione del livello nella 5ª videata dell'anagrafica dipendente. Informiamo che il prossimo mese saranno cancellati i livelli e i codici apprendistato riferiti alla precedente classificazione.

A seguito della nuova classificazione sono stati inseriti i seguenti codici apprendistato riferiti ai nuovi livelli:

- 24A livello AQ1,
- 24A livello AQ2,
- 24A livello AS1,
- 24A livello AS2,
- 36A livello AS3,
- 36A livello AC1,
- 48A livello AC2,
- 48A livello AC3,
- 48A livello AD1.

Ceramica e abrasivi - Industria (Federceramica) (A034) come disposto dall'accordo del 10 maggio 2006:

- è prevista la corresponsione della seconda tranches di una tantum (vedere paragrafo una tantum per le particolarità previste per gli aderenti al FA-SCHIM);

Chimica / Chimico-farmaceutica - Industria (A011) come disposto dall'accordo del 10 maggio 2006:

- è prevista la corresponsione della seconda tranches di una tantum (vedere paragrafo una tantum per le particolarità previste per gli aderenti al FA-SCHIM);

Chimica / fibre chimiche - Industria (A016) come disposto dall'accordo del 10 maggio 2006:

- è prevista la corresponsione della seconda tranches di una tantum (vedere paragrafo una tantum per le particolarità previste per gli aderenti al FA-SCHIM);

Chimica/Chimico-Farmaceutico - API (B005) il 5 ottobre 2006 è stato concluso l'accordo per il rinnovo del CCNL 2 marzo 2004:

- sono state inserite le tranches di una tantum (vedere paragrafo una tantum),
- è prevista la corresponsione della prima tranches di una tantum (vedere paragrafo una tantum);

Concerie - API (B009) il 5 ottobre 2006 è stato concluso l'accordo per il rinnovo del CCNL 2 marzo 2004:

- sono state inserite le tranches di una tantum (vedere paragrafo una tantum),
- è prevista la corresponsione della prima tranches di una tantum (vedere paragrafo una tantum);

Commercio accordi provinciali (E002)

- per i codici apprendistato 48T dei livelli 2, 3 e 4 il terzo elemento (elemento paga 5) viene ora corrisposto per intero e non più in percentuale;

Commercio accordo provinciale Firenze Confcommercio e Confesercenti (E083)

- per i livelli 6 e 7 sono stati inseriti gli importi dell'eccedenza paga base sommandoli al terzo elemento provinciale nell'elemento paga 5.
- Sono stati modificati gli apprendistati per gli assunti prima del 2 giugno 2004, ora l'elemento paga 5 (elemento provinciale) viene corrisposto senza essere percentualizzato, viene percentualizzato solo l'importo dell'eccedenza paga;

Segnaliamo che l'accordo provinciale è in vigore anche per la Confesercenti;

Consorzi di bonifica (A068) il 26 settembre 2006 è stato raggiunto l'accordo per il rinnovo economico del CCNL 1° giugno 2005:

- sono stati conglobati nell'elemento paga 1 gli elementi paga 2, 4 e 5,
- sono stati aggiornati, con decorrenza gennaio 2006, i minimi conglobati e gli importi dell'elemento di maggiorazione nell'elemento paga 3, sia nei livelli principali (Assunti prima del 15/07/00) che nella suddivisione territoriale AD (Assunti dopo il 15/07/00) (accordo 2 luglio 2004).
- da una verifica sul contratto è stata variata la percentuale di calcolo dell'elemento di maggiorazione da 30,44% a 30,43%;

A cura Utente la corresponsione degli arretrati da gennaio 2006;

Edilizia - Artigianato (C013) il 21 settembre 2006 è stato concluso l'accordo per il rinnovo dell'integrativo provinciale di Milano, Lodi, Monza e Brianza:

- sono stati aggiornati gli elementi provinciali per la suddivisione territoriale di Milano (MI) con decorrenza settembre 2006, è a cura Utente la corresponsione degli arretrati;

Edilizia - Industria (A021) il 28 settembre 2006 è stato concluso l'accordo per il rinnovo dell'integrativo provinciale di Udine,

- sono stati aggiornati gli elementi provinciali per la suddivisione territoriale di Udine (UD) con decorrenza settembre 2006, segnaliamo che per gli operai discontinui (livelli D e DA) non sono stati effettuati aggiornamenti, è a cura Utente la corresponsione degli arretrati.
- Sono stati aggiornati gli elementi provinciali e l'elemento paga 2 (contingenza) dei livelli D e DA per la suddivisione territoriale di Milano (MI) con decorrenza settembre 2006, è a cura Utente la corresponsione degli arretrati;

Editoria quotidiani - Industria (A061) come disposto dall'accordo del 25 luglio 2005:

- sono stati aggiornati i minimi retributivi;

Energia - Industria (A018) come disposto dall'accordo del 30 marzo 2006:

- è stato aggiornato l'importo dell'indennità di funzione per i quadri;

Gas liquefatto- Industria (A012) come disposto dall'accordo del 10 maggio 2006:

- è prevista la corresponsione della seconda tranche di una tantum (vedere paragrafo una tantum per le particolarità previste per gli aderenti al FASCHIM);

Grafica ed editoriale - API (B019)

- sono stati inseriti i seguenti codici per la gestione dell'apprendistato professionalizzante:

36N livello 6	Apprendistato professionalizzante,
36N livello 7	Apprendistato professionalizzante,
36N livello 8	Appr. profess. per iter automatico di carriera,
48N livello 3	Apprendistato professionalizzante,
48N livello 4	Apprendistato professionalizzante,
48N livello 5	Apprendistato professionalizzante,
60N livello 1	Apprendistato professionalizzante,
60N livello 2	Apprendistato professionalizzante,
60N livello Q	Apprendistato professionalizzante,
36N livello 3	Appr. profess. con diploma/laurea breve coerenti,
36N livello 4	Appr. profess. con diploma/laurea breve coerenti,
36N livello 5	Appr. profess. con diploma/laurea breve coerenti,
48N livello 1	Appr. profess. con diploma/laurea breve coerenti,
48N livello 2	Appr. profess. con diploma/laurea breve coerenti,
48N livello Q	Appr. profess. con diploma/laurea breve coerenti,
24N livello 3	Apprendistato professionalizzante con laurea coerente,
24N livello 4	Apprendistato professionalizzante con laurea coerente,
24N livello 5	Apprendistato professionalizzante con laurea coerente,
36N livello 1	Apprendistato professionalizzante con laurea coerente,
36N livello 2	Apprendistato professionalizzante con laurea coerente,
36N livello Q	Apprendistato professionalizzante con laurea coerente,

Viene evidenziato nel cedolino anche il livello utilizzato per il calcolo della retribuzione e la dicitura "Retribuzione sul livello...";

Indotto ferroviario e dei trasporti (E093) come disposto dall'accordo del 23 giugno 2005:

- è prevista la corresponsione della terza tranche di una tantum (vedere paragrafo una tantum),

segnaliamo che il prossimo mese saranno cancellati i livelli relativi alla precedente classificazione 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 8Q, è a cura Utente variare il livello in anagrafica dipendente;

Impianti sportivi (E037) come disposto dall'accordo del 24 febbraio 2006:

- è prevista la corresponsione della seconda tranche di una tantum (vedere paragrafo una tantum);

Metalmecchanica – API (B001) come disposto dall'accordo del 24 gennaio 2006:

- sono stati aggiornati i minimi conglobati;

Metalmecchanica – cooperative (A002) come disposto dall'accordo del 31 gennaio 2006:

- sono stati aggiornati i minimi conglobati;

Metalmecchanica – Industria (A001) come disposto dall'accordo del 19 gennaio 2006:

- sono stati aggiornati i minimi conglobati;

Oreficeria - Industria (A019) come disposto dall'accordo del 30 gennaio 2006:

- sono stati aggiornati i minimi conglobati;

Pulizia – Industria (A051) è stata variata la tabella degli "*incrementi automatici biennali*" (scatti) per gli operai inserendo la frequenza di maturazione biennale per gli scatti successivi al primo.

Finora veniva gestito solo il primo scatto triennale, la maturazione dei successivi era a cura Utente.

Ora è possibile gestire in automatico anche gli scatti biennali successivi facendo solo attenzione alla maturazione del primo scatto che per gli operai neo assunti matura dopo tre anni di anzianità nel settore.

Dopo il primo scatto la frequenza di maturazione diventa biennale (senza più riferimento al settore) come attualmente impostato nelle tabelle scatti.

A cura Utente inserire nella 5^a videata dell'anagrafica dipendente le date di maturazione;

Radiotelevisioni private minori (F037)

- sono stati aggiornati gli importi dell'indennità di vacanza contrattuale inserendo la seconda tranche;

Spedizioni e trasporto merci – Artigianato (C026) come disposto dall'accordo del 2 dicembre 2005:

- è prevista la corresponsione della seconda tranche di una tantum (vedere paragrafo una tantum);

Spedizioni e trasporto merci (regionale) – Artigianato (C027) come disposto dall'accordo del 2 dicembre 2005:

- è prevista la corresponsione della seconda tranche di una tantum (vedere paragrafo una tantum);

Servizi postali appaltati (A054) come disposto dall'accordo del 28 luglio 2005:

- è prevista la corresponsione della seconda tranche di una tantum (vedere paragrafo una tantum);

Studi odontoiatrici – ANDI (E016)

- è stato modificato l'apprendistato 36N livello 4 suddividendolo in due periodi uguali. Nella prima metà è impostata la retribuzione di una categoria inferiore a quella finale (rimane come in precedenza), invece nella seconda metà è ora impostata la retribuzione della categoria finale;
-

Studi professionali (E012)

- sono stati modificati gli apprendistati 36N livello 4 e 4S, in particolare il codice 36N livello 4 è stato suddiviso in due periodi uguali. Nella prima metà è impostata la retribuzione di una categoria inferiore a quella finale (rimane come in precedenza), invece nella seconda metà è ora impostata la retribuzione della categoria finale;

Studi professionali tecnici (E010)

- è stato modificato l'apprendistato 36N livello 4 suddividendolo in due periodi uguali. Nella prima metà è impostata la retribuzione di una categoria inferiore a quella finale (rimane come in precedenza), invece nella seconda metà è ora impostata la retribuzione della categoria finale;

Telecomunicazioni (A036) come disposto dall'accordo del 3 dicembre 2005:

- sono stati aggiornati i minimi conglobati;

Tessili – API (B003) come disposto dagli accordi del 13 aprile 2006 e del 9 giugno 2006:

- sono stati aggiornati gli importi dell'elemento retributivo nazionale (ERN) nell'elemento paga 1 delle suddivisioni contrattuali B (sottosettori tessili vari) e C (contoterzisti mezzogiorno);

Tessili - industria (A003) come disposto dagli accordi dell'11 aprile 2006 e del 16 maggio 2006 per il settore dei tessili vari:

- sono stati aggiornati gli importi dell'elemento retributivo nazionale (ERN) nell'elemento paga 1 delle suddivisioni contrattuali B (contoterzisti mezzogiorno) e C (sottosettori tessili vari);

Segnaliamo che per tali settori, come disposto dagli accordi di rinnovo, con la corresponsione del primo aumento, in questo caso ad ottobre 2006, sarà recuperata a conguaglio l'I.V.C. eventualmente erogata;

Vigilanza privata (E045) segnaliamo che entro il mese di ottobre 2006 deve essere versata un quota, a carico ditta, una tantum di 30 euro per dipendente per l'assistenza sanitaria di settore (accordo 2 maggio 2006), a cura Utente la corresponsione;

1.3. GESTIONE UNA TANTUM

Sono state inserite per alcuni contratti le tranche di una tantum da corrispondere nel 2005, per l'erogazione automatica, in caso di cessazione del dipendente, già dal corrente mese. Per l'applicazione automatica si rinvia alla circolare 02/2004, punto 2.7 . A cura Utente il controllo dei casi non gestiti in automatico.

Ceramica e abrasivi - Industria (Federceramica) (A034) le imprese erogheranno per tutti i lavoratori in forza e con diritto al trattamento economico alla data di sottoscrizione del presente accordo un importo una tantum con le seguenti modalità:

A - Prima tranche

Con le competenze del mese di maggio 2006, compatibilmente con i necessari tempi tecnici, verrà erogato l'importo una tantum di 50 Euro.

B - Seconda tranche

Con l'obiettivo di incentivare l'adesione al Fondo di assistenza sanitaria settoriale FASCHIM viene stabilita la erogazione dei successivi alternativi importi con le condizioni, modalità e tempi di seguito specificate:

1) Lavoratori iscritti a FASCHIM al 1° ottobre 2006 (iscrizione effettuata entro settembre 2006).

Versamento di un contributo a carico dell'impresa a FASCHIM di Euro 182,75 da effettuarsi con le modalità operative che saranno comunicate dal Fondo stesso a copertura del periodo di iscrizione 1/10/2006 – 31/12/2007. Le Parti si danno inoltre atto che i lavoratori di cui trattasi per il periodo sopra indicato non

dovranno effettuare alcun versamento al Fondo ad esclusione di quelli previsti per il nucleo familiare se iscritto.

2) Lavoratori non iscritti a FASCHIM al 1° ottobre 2006

Erogazione con le competenze del mese di **ottobre 2006** della somma una tantum di Euro 126. Per i settori fibre, ceramica e abrasivi tale somma sarà di Euro 100

Tale una tantum:

- deve essere corrisposta anche nei casi di dipendenti che alla data di sottoscrizione del presente accordo fossero risultati assenti con diritto alla retribuzione ovvero con diritto ad un trattamento economico sostitutivo,
- non è frazionabile in relazione alla durata del rapporto di lavoro nel periodo 1/1/2006 – 10/5/2006,
- va riproporzionata solo per quanto riguarda i punti A e B2) nei casi di lavoratori a tempo parziale (secondo l'orario di lavoro previsto),
- nel caso di cessazione del rapporto di lavoro prima dell'erogazione dell'una tantum la stessa sarà liquidata con le competenze di fine rapporto nella misura complessiva prevista ai punti A e B2).

Le Parti si danno atto che hanno inteso definire l'importo dell'una tantum in senso omnicomprensivo, ciò in quanto in sede di quantificazione si è tenuto conto di ogni incidenza; pertanto, detta una tantum non ha riflesso alcuno su altri istituti contrattuali e/o di legge, diretti e/o indiretti di alcun genere.

Inoltre, in attuazione di quanto previsto al secondo comma dell'articolo 2120 c.c., le Parti convengono che le somme riconosciute a titolo di una tantum sono escluse dalla base di calcolo del trattamento di fine rapporto.

A cura Utente gestire l'importo, in alternativa alla corresponsione della seconda tranche di una tantum, da versare a FASCHIM (punto B1) individuando i dipendenti interessati ed escludendoli dalla corresponsione della seconda tranche, in automatico infatti viene presentato nei movimenti l'importo previsto al punto B2 per i non iscritti al FASCHIM.

Per individuare le ditte o i dipendenti iscritti a FASCHIM è possibile cercare il codice ente 4418 FASCHIM tramite la funzione presente in UTILITY > Ricerche > Ricerca enti.

In assenza di specifiche istruzioni, per gli apprendisti vengono corrisposti importi uguali a quelli degli altri lavoratori, a cura Utente valutare se proporzionare in base allo scaglione di apprendistato gli importi proposti in automatico nei movimenti dei dipendenti.

Gli importi vengono proporzionati per i lavoratori part-time.

Chimica / Chimico-farmaceutica – Industria (A011) le imprese erogheranno per tutti i lavoratori in forza e con diritto al trattamento economico alla data di sottoscrizione del presente accordo un importo una tantum con le seguenti modalità:

A - Prima tranche

Con le competenze del mese di maggio 2006, compatibilmente con i necessari tempi tecnici, verrà erogato l'importo una tantum di 50 Euro.

B - Seconda tranche

Con l'obiettivo di incentivare l'adesione al Fondo di assistenza sanitaria settoriale FASCHIM viene stabilita la erogazione dei successivi alternativi importi con le condizioni, modalità e tempi di seguito specificate:

1) Lavoratori iscritti a FASCHIM al 1° ottobre 2006 (iscrizione effettuata entro settembre 2006).

Versamento di un contributo a carico dell'impresa a FASCHIM di Euro 182,75 da effettuarsi con le modalità operative che saranno comunicate dal Fondo stesso a copertura del periodo di iscrizione 1/10/2006 – 31/12/2007. Le Parti si danno i-

noltre atto che i lavoratori di cui trattasi per il periodo sopra indicato non dovranno effettuare alcun versamento al Fondo ad esclusione di quelli previsti per il nucleo familiare se iscritto.

2) Lavoratori non iscritti a FASCHIM al 1° ottobre 2006

Erogazione con le competenze del mese di **ottobre 2006** della somma una tantum di Euro 126. Per i settori fibre, ceramica e abrasivi tale somma sarà di Euro 100

Tale una tantum:

- deve essere corrisposta anche nei casi di dipendenti che alla data di sottoscrizione del presente accordo fossero risultati assenti con diritto alla retribuzione ovvero con diritto ad un trattamento economico sostitutivo,
- non è frazionabile in relazione alla durata del rapporto di lavoro nel periodo 1/1/2006 – 10/5/2006,
- va riproporzionata solo per quanto riguarda i punti A e B2) nei casi di lavoratori a tempo parziale (secondo l'orario di lavoro previsto),
- nel caso di cessazione del rapporto di lavoro prima dell'erogazione dell'una tantum la stessa sarà liquidata con le competenze di fine rapporto nella misura complessiva prevista ai punti A e B2).

Le Parti si danno atto che hanno inteso definire l'importo dell'una tantum in senso omnicomprensivo, ciò in quanto in sede di quantificazione si è tenuto conto di ogni incidenza; pertanto, detta una tantum non ha riflesso alcuno su altri istituti contrattuali e/o di legge, diretti e/o indiretti di alcun genere.

Inoltre, in attuazione di quanto previsto al secondo comma dell'articolo 2120 c.c., le Parti convengono che le somme riconosciute a titolo di una tantum sono escluse dalla base di calcolo del trattamento di fine rapporto.

A cura Utente gestire l'importo, in alternativa alla corresponsione della seconda tranche di una tantum, da versare a FASCHIM (punto B1) individuando i dipendenti interessati ed escludendoli dalla corresponsione della seconda tranche, in automatico infatti viene presentato nei movimenti l'importo previsto al punto B2 per i non iscritti al FASCHIM.

Per individuare le ditte o i dipendenti iscritti a FASCHIM è possibile cercare il codice ente 4418 FASCHIM tramite la funzione presente in UTILITY > Ricerche > Ricerca enti.

In assenza di specifiche istruzioni, per gli apprendisti vengono corrisposti importi uguali a quelli degli altri lavoratori, a cura Utente valutare se proporzionare in base allo scaglione di apprendistato gli importi proposti in automatico nei movimenti dei dipendenti.

Gli importi vengono proporzionati per i lavoratori part-time.

Chimica / fibre chimiche – Industria (A016) le imprese erogheranno per tutti i lavoratori in forza e con diritto al trattamento economico alla data di sottoscrizione del presente accordo un importo una tantum con le seguenti modalità:

A - Prima tranche

Con le competenze del mese di maggio 2006, compatibilmente con i necessari tempi tecnici, verrà erogato l'importo una tantum di 50 Euro.

B - Seconda tranche

Con l'obiettivo di incentivare l'adesione al Fondo di assistenza sanitaria settoriale FASCHIM viene stabilita la erogazione dei successivi alternativi importi con le condizioni, modalità e tempi di seguito specificate:

1) Lavoratori iscritti a FASCHIM al 1° ottobre 2006 (iscrizione effettuata entro settembre 2006).

Versamento di un contributo a carico dell'impresa a FASCHIM di Euro 182,75 da effettuarsi con le modalità operative che saranno comunicate dal Fondo stesso a

copertura del periodo di iscrizione 1/10/2006 – 31/12/2007. Le Parti si danno inoltre atto che i lavoratori di cui trattasi per il periodo sopra indicato non dovranno effettuare alcun versamento al Fondo ad esclusione di quelli previsti per il nucleo familiare se iscritto.

2) Lavoratori non iscritti a FASCHIM al 1° ottobre 2006

Erogazione con le competenze del mese di **ottobre 2006** della somma una tantum di Euro 126. Per i settori fibre, ceramica e abrasivi tale somma sarà di Euro 100

Tale una tantum:

- deve essere corrisposta anche nei casi di dipendenti che alla data di sottoscrizione del presente accordo fossero risultati assenti con diritto alla retribuzione ovvero con diritto ad un trattamento economico sostitutivo,
- non è frazionabile in relazione alla durata del rapporto di lavoro nel periodo 1/1/2006 – 10/5/2006,
- va riproporzionata solo per quanto riguarda i punti A e B2) nei casi di lavoratori a tempo parziale (secondo l'orario di lavoro previsto),
- nel caso di cessazione del rapporto di lavoro prima dell'erogazione dell'una tantum la stessa sarà liquidata con le competenze di fine rapporto nella misura complessiva prevista ai punti A e B2).

Le Parti si danno atto che hanno inteso definire l'importo dell'una tantum in senso omnicomprensivo, ciò in quanto in sede di quantificazione si è tenuto conto di ogni incidenza; pertanto, detta una tantum non ha riflesso alcuno su altri istituti contrattuali e/o di legge, diretti e/o indiretti di alcun genere.

Inoltre, in attuazione di quanto previsto al secondo comma dell'articolo 2120 c.c., le Parti convengono che le somme riconosciute a titolo di una tantum sono escluse dalla base di calcolo del trattamento di fine rapporto.

A cura Utente gestire l'importo, in alternativa alla corresponsione della seconda tranche di una tantum, da versare a FASCHIM (punto B1) individuando i dipendenti interessati ed escludendoli dalla corresponsione della seconda tranche, in automatico infatti viene presentato nei movimenti l'importo previsto al punto B2 per i non iscritti al FASCHIM.

Per individuare le ditte o i dipendenti iscritti a FASCHIM è possibile cercare il codice ente 4418 FASCHIM tramite la funzione presente in UTILITY > Ricerche > Ricerca enti.

In assenza di specifiche istruzioni, per gli apprendisti vengono corrisposti importi uguali a quelli degli altri lavoratori, a cura Utente valutare se proporzionare in base allo scaglione di apprendistato gli importi proposti in automatico nei movimenti dei dipendenti.

Gli importi vengono proporzionati per i lavoratori part-time.

Chimica/Chimico-Farmaceutico – API (B005)

Con la retribuzione di competenza dei mesi di **ottobre 2006** e gennaio 2007, a tutti i lavoratori in forza alla data del 5 ottobre 2006 sarà corrisposto rispettivamente un importo UNA TANTUM di € 250,00 e € 200,00.

In caso di risoluzione anticipata del rapporto di lavoro, quanto non ancora erogato sarà corrisposto unitamente alle competenze di fine rapporto.

Tali importi:

- sono omnicomprensivi di ogni incidenza su tutti gli istituti di legge e di contratto, ivi compreso il TFR.
- coprono tutte le assenze (comprese maternità, CIGO, CIGS), fatta eccezione per le aspettative non retribuite, permessi e assenze non retribuiti, nonché congedi che non danno diritto ad alcun trattamento economico;

- sono suddivisibili in quote mensili in ragione dei mesi prestati presso l'azienda nel periodo 1° gennaio 2006 - 31 ottobre 2006, computandosi come mese intero la frazione di mese superiore a 15 giorni;
- comprendono gli importi eventualmente corrisposti a titolo di indennità di vacanza contrattuale;
- sono erogati nelle percentuali contrattualmente previste agli apprendisti ai quali viene corrisposta la retribuzione in misura percentuale;
- sono erogati in proporzione all'orario di lavoro concordato al personale a tempo parziale.

Verificare i dipendenti assunti dopo il 15 gennaio 2005 ed i dipendenti che non maturano il rateo di ottobre.

La procedura effettua in automatico il calcolo dell'una tantum in proporzione allo scaglione percentuale dell'apprendista, gli importi vengono proporzionati per i lavoratori part-time.

Concerie – API (B009)

Con la retribuzione di competenza dei mesi di **ottobre 2006** e gennaio 2007, a tutti i lavoratori in forza alla data del 5 ottobre 2006 sarà corrisposto rispettivamente un importo UNA TANTUM di € 250,00 e € 200,00.

In caso di risoluzione anticipata del rapporto di lavoro, quanto non ancora erogato sarà corrisposto unitamente alle competenze di fine rapporto.

Tali importi:

- sono omnicomprensivi di ogni incidenza su tutti gli istituti di legge e di contratto, ivi compreso il TFR.
- coprono tutte le assenze (comprese maternità, CIGO, CIGS), fatta eccezione per le aspettative non retribuite, permessi e assenze non retribuiti, nonché congedi che non danno diritto ad alcun trattamento economico;
- sono suddivisibili in quote mensili in ragione dei mesi prestati presso l'azienda nel periodo 1° gennaio 2006 - 31 ottobre 2006, computandosi come mese intero la frazione di mese superiore a 15 giorni;
- comprendono gli importi eventualmente corrisposti a titolo di indennità di vacanza contrattuale;
- sono erogati nelle percentuali contrattualmente previste agli apprendisti ai quali viene corrisposta la retribuzione in misura percentuale;
- sono erogati in proporzione all'orario di lavoro concordato al personale a tempo parziale.

Verificare i dipendenti assunti dopo il 15 gennaio 2005 ed i dipendenti che non maturano il rateo di ottobre.

La procedura effettua in automatico il calcolo dell'una tantum in proporzione allo scaglione percentuale dell'apprendista, gli importi vengono proporzionati per i lavoratori part-time.

Gas liquefatto– Industria (A012) le imprese erogheranno per tutti i lavoratori in forza e con diritto al trattamento economico alla data di sottoscrizione del presente accordo un importo una tantum con le seguenti modalità:

A - Prima tranche

Con le competenze del mese di maggio 2006, compatibilmente con i necessari tempi tecnici, verrà erogato l'importo una tantum di 50 Euro.

B - Seconda tranche

Con l'obiettivo di incentivare l'adesione al Fondo di assistenza sanitaria settoriale FASCHIM viene stabilita la erogazione dei successivi alternativi importi con le condizioni, modalità e tempi di seguito specificate:

1) Lavoratori iscritti a FASCHIM al 1° ottobre 2006 (iscrizione effettuata entro settembre 2006).

Versamento di un contributo a carico dell'impresa a FASCHIM di Euro 182,75 da effettuarsi con le modalità operative che saranno comunicate dal Fondo stesso a copertura del periodo di iscrizione 1/10/2006 - 31/12/2007. Le Parti si danno inoltre atto che i lavoratori di cui trattasi per il periodo sopra indicato non dovranno effettuare alcun versamento al Fondo ad esclusione di quelli previsti per il nucleo familiare se iscritto.

2) Lavoratori non iscritti a FASCHIM al 1° ottobre 2006

Erogazione con le competenze del mese di **ottobre 2006** della somma una tantum di Euro 126. Per i settori fibre, ceramica e abrasivi tale somma sarà di Euro 100

Tale una tantum:

- deve essere corrisposta anche nei casi di dipendenti che alla data di sottoscrizione del presente accordo fossero risultati assenti con diritto alla retribuzione ovvero con diritto ad un trattamento economico sostitutivo,
- non è frazionabile in relazione alla durata del rapporto di lavoro nel periodo 1/1/2006 - 10/5/2006,
- va riproporzionata solo per quanto riguarda i punti A e B2) nei casi di lavoratori a tempo parziale (secondo l'orario di lavoro previsto),
- nel caso di cessazione del rapporto di lavoro prima dell'erogazione dell'una tantum la stessa sarà liquidata con le competenze di fine rapporto nella misura complessiva prevista ai punti A e B2).

Le Parti si danno atto che hanno inteso definire l'importo dell'una tantum in senso omnicomprendente, ciò in quanto in sede di quantificazione si è tenuto conto di ogni incidenza; pertanto, detta una tantum non ha riflesso alcuno su altri istituti contrattuali e/o di legge, diretti e/o indiretti di alcun genere.

Inoltre, in attuazione di quanto previsto al secondo comma dell'articolo 2120 c.c., le Parti convengono che le somme riconosciute a titolo di una tantum sono escluse dalla base di calcolo del trattamento di fine rapporto.

A cura Utente gestire l'importo, in alternativa alla corresponsione della seconda tranche di una tantum, da versare a FASCHIM (punto B1) individuando i dipendenti interessati ed escludendoli dalla corresponsione della seconda tranche, in automatico infatti viene presentato nei movimenti l'importo previsto al punto B2 per i non iscritti al FASCHIM.

Per individuare le ditte o i dipendenti iscritti a FASCHIM è possibile cercare il codice ente 4418 FASCHIM tramite la funzione presente in UTILITY > Ricerche > Ricerca enti.

In assenza di specifiche istruzioni, per gli apprendisti vengono corrisposti importi uguali a quelli degli altri lavoratori, a cura Utente valutare se proporzionare in base allo scaglione di apprendistato gli importi proposti in automatico nei movimenti dei dipendenti.

Gli importi vengono proporzionati per i lavoratori part-time.

Impianti sportivi (E037) a tutto il personale in forza al 24 febbraio 2006, compresi gli apprendisti ed i giovani assunti con contratto di inserimento, verrà erogato un importo "una tantum".

Tale importo, pari a euro 300 lordi medi (IV livello) riparametrati per i lavoratori qualificati e per gli apprendisti secondo le percentuali di cui all'art. 34 ccnl 24 aprile 2002, spetta in relazione al periodo intercorrente dal 1 gennaio 2004 al 31 dicembre 2005.

Per i casi di anzianità inferiore ai 24 mesi gli importi di cui sopra verranno erogati pro quota in rapporto ai mesi di anzianità di servizio maturata durante il periodo indicato al comma precedente,.

Analogamente, si procederà per i casi in cui non sia dato luogo a retribuzione nello stesso periodo a norma di legge e di contratto ad eccezione dell'assenza obbligatoria per maternità.

Al personale con rapporto a tempo parziale l'erogazione avverrà con criteri di proporzionalità.

Con i medesimi criteri di cui al comma precedente l'una tantum verrà erogata al personale assunto con contratto a termine.

L'importo "una tantum" spettante verrà erogato in tre tranches, la prima di euro 100,00 con il foglio paga di maggio 2006, la seconda di euro 100,00 con il foglio paga di **ottobre 2006**, la terza di euro 100 con il foglio paga di gennaio 2007.

In caso di risoluzione del rapporto intervenuta antecedentemente alle scadenze indicate al precedente comma settimo l'importo una tantum verrà erogato sulla base dei criteri di cui al terzo comma.

L'importo una tantum di cui sopra non è utile agli effetti del computo di alcun istituto contrattuale né del trattamento di fine rapporto.

Ai lavoratori di cui al primo comma del presente articolo, che godano dei trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria e di riduzione dell'orario di lavoro per contratti di solidarietà, le quote mensili di una tantum o le sue frazioni, saranno erogate dall'istituto competente secondo le disposizioni vigenti in materia.

Con la corresponsione di tale importo si intende assolto ogni onere derivante dall'applicazione del capitolo 2 del Protocollo del 23 luglio 1993 in materia di indennità di vacanza contrattuale.

La procedura effettuata in automatico il calcolo dell'una tantum in proporzione allo scaglione percentuale dell'apprendista, gli importi vengono proporzionati per i lavoratori part-time.

Indotto ferroviario e dei trasporti (E093) ai lavoratori in forza in azienda al 19 novembre 2005 per il periodo 01.01.2004 – 30.11.2005 verrà riconosciuto un importo pro-capite una tantum nelle misure di seguito riportate.

Gli importi corrisposti a titolo di una tantum saranno riproporzionati ai periodi in cui i lavoratori erano in forza nelle aziende nell'intervallo temporale considerato.

Tali importi non avranno riflessi su alcun istituto contrattuale o di legge e saranno corrisposti secondo le seguenti scadenze al netto della IVC dovuta e già corrisposta, la 1ª tranche con la retribuzione di marzo 2006, la 2ª tranche con la retribuzione di giugno 2006 e la 3ª tranche con la retribuzione di **ottobre 2006**.

Gli importi sono stati inseriti al lordo, a cura Utente detrarre gli importi dell'IVC eventualmente corrisposta dall'Utente negli elementi paga liberi.

In assenza di specifiche istruzioni, per gli apprendisti vengono corrisposti importi uguali a quelli degli altri lavoratori, a cura Utente valutare se proporzionare in base allo scaglione di apprendistato gli importi proposti in automatico nei movimenti dei dipendenti. Gli importi vengono proporzionati per i lavoratori part-time.

Spedizioni e trasporto merci – Artigianato (C026) ad integrale copertura del periodo di vacanza contrattuale, ai soli lavoratori in forza alla data di sottoscrizione del presente accordo verrà riconosciuto un importo forfetario *una tantum* pari a euro 350,00 lordi, suddivisibile in quote mensili, o frazioni, in relazione alla durata del rapporto nel periodo interessato.

L'importo «una tantum» di cui sopra verrà erogato in due rate pari a:

- € 175,00 corrisposti con la retribuzione relativa al mese di maggio 2006;
- € 175,00 corrisposti con la retribuzione relativa al mese di **ottobre 2006**.

Gli importi di cui sopra saranno inoltre ridotti proporzionalmente per i casi di servizio militare, assenza facoltativa post-partum, part-time, sospensioni per mancanza lavoro concordate.

L'importo dell'*una tantum* è stato quantificato considerando in esso anche i riflessi sugli istituti di retribuzione diretta ed indiretta, di origine legale o contrattuale, ed è quindi comprensivo degli stessi.

L'una tantum è esclusa dalla base di calcolo del Tfr.

L'associazione di categoria indica di porporzionare gli importi ai mesi di servizio prestati dal 1° giugno 2005 al 30 novembre 2005, considerando come mese intero le frazioni di mese pari o superiori a 15 giorni.

In assenza di specifiche istruzioni, per gli apprendisti vengono corrisposti importi uguali a quelli degli altri lavoratori, a cura Utente valutare se porporzionare in base allo scaglione di apprendistato gli importi proposti in automatico nei movimenti dei dipendenti. Gli importi vengono porporzionati per i lavoratori part-time.

Spedizioni e trasporto merci – Artigianato (C027) ad integrale copertura del periodo di vacanza contrattuale, ai soli lavoratori in forza alla data di sottoscrizione del presente accordo verrà riconosciuto un importo forfetario *una tantum* pari a euro 350,00 lordi, suddivisibile in quote mensili, o frazioni, in relazione alla durata del rapporto nel periodo interessato.

L'importo «*una tantum*» di cui sopra verrà erogato in due rate pari a:

- € 175,00 corrisposti con la retribuzione relativa al mese di maggio 2006;
- € 175,00 corrisposti con la retribuzione relativa al mese di **ottobre 2006**.

Gli importi di cui sopra saranno inoltre ridotti proporzionalmente per i casi di servizio militare, assenza facoltativa post-partum, part-time, sospensioni per mancanza lavoro concordate.

L'importo dell'*una tantum* è stato quantificato considerando in esso anche i riflessi sugli istituti di retribuzione diretta ed indiretta, di origine legale o contrattuale, ed è quindi comprensivo degli stessi.

L'una tantum è esclusa dalla base di calcolo del Tfr.

L'associazione di categoria indica di porporzionare gli importi ai mesi di servizio prestati dal 1° giugno 2005 al 30 novembre 2005, considerando come mese intero le frazioni di mese pari o superiori a 15 giorni.

In assenza di specifiche istruzioni, per gli apprendisti vengono corrisposti importi uguali a quelli degli altri lavoratori, a cura Utente valutare se porporzionare in base allo scaglione di apprendistato gli importi proposti in automatico nei movimenti dei dipendenti. Gli importi vengono porporzionati per i lavoratori part-time.

Servizi postali appaltati (A054) in relazione al periodo di vacanza contrattuale, per il periodo dal 1° luglio 2003 al 31 luglio 2005 verrà riconosciuto al personale in forza per il periodo predetto la somma di € 500.00, suddivisibile in quote mensili in proporzione ai mesi di effettiva prestazione nel periodo 1° luglio 2003 – 31 luglio 2005, così ripartita:

- € 250,00 con la retribuzione del mese di settembre 2005;
- € 250,00 con la retribuzione del mese di **ottobre 2006**.

Tale importo complessivo è stato quantificato considerando in esso anche i riflessi sugli istituti contrattuali e legali di retribuzione diretta ed indiretta ed è quindi comprensivo degli stessi.

Inoltre, in attuazione di quanto previsto dal secondo comma dell'art. 2120 del Codice Civile, l'una tantum è esclusa dalla base di calcolo del trattamento di fine rapporto.

Al personale con rapporto a tempo parziale l'erogazione avverrà con criteri di proporzionalità.

In assenza di specifiche istruzioni, per gli apprendisti vengono corrisposti importi uguali a quelli degli altri lavoratori, a cura Utente valutare se porporzionare in base allo scaglione di apprendistato gli importi proposti in automatico nei movimenti dei dipendenti. Gli importi vengono porporzionati per i lavoratori part-time. *Una tantum non di pertinenza del mese di ottobre, già inserita per la corrispondenza in caso di cessazione.*

Aeroportuali (A055)

Al personale a tempo indeterminato in forza alla data di sottoscrizione dell'accordo (4 ottobre 2006), nonché al periodo di paga di liquidazione, sarà erogato a

titolo di una tantum, con le competenze del mese di novembre 2006, un importo forfetario ed omnicomprensivo lordo di euro 330,00, a completa definizione, ad ogni possibile effetto, del periodo 1° gennaio 2006 - 31 ottobre 2006.

Per il personale a tempo indeterminato assunto successivamente al 1° gennaio 2006 ed in forza alla data di sottoscrizione dell'accordo, l'importo erogato a titolo di una tantum, verrà corrisposto proporzionalmente al periodo di effettiva prestazione secondo le regole in essere per la corresponsione della tredicesima mensilità/gratifica natalizia.

L'importo a titolo di una tantum ha natura omnicomprensiva essendo stato determinato comprendendovi i riflessi sugli istituti retributivi indiretti e differiti, contrattuali e legali. Esso, inoltre, non è utile ai fini del calcolo del trattamento di fine rapporto.

In assenza di specifiche istruzioni per i lavoratori part-time gli importi vengono proporzionati automaticamente, a cura Utente valutare se corrisponderli per intero.

In assenza di specifiche istruzioni, per gli apprendisti vengono corrisposti importi uguali a quelli degli altri lavoratori, a cura Utente valutare se proporzionare in base allo scaglione di apprendistato gli importi proposti in automatico nei movimenti dei dipendenti.

1.4. AGGIORNAMENTI RELATIVI A CONTRIBUTI, ALIQUOTE ED ENTI

1.4.1 ALIQUOTE STANDARD

Sono state inserite/variate le seguenti aliquote:

A080 "LAVORO ESTERO (VE1-VI)" aliquota personalizzata per la gestione di aziende che occupano personale all'estero (paesi parzialmente convenzionati); gestione manuale dell'imponibile convenzionale.

L014 "DIR. AG ASSICURAZIONI-TAB INPS 6.1" è stato inserito l'ente 1131 "maternità" con percentuale ditta di 0,13%.

Sono stati variati/aggiunti i seguenti enti:

1250 "IVS I ESTERO": inserito ente per l'esposizione in DM10 del contributo con codice particolare 201E (impiegati lavoro estero paesi parzialmente convenzionati)

1251 "DS I ESTERO": inserito ente per l'esposizione in DM10 del contributo con codice particolare 204C (impiegati lavoro estero paesi parzialmente convenzionati)

1252 "MOBIL I ESTERO": inserito ente per l'esposizione in DM10 del contributo con codice particolare 205C (impiegati lavoro estero paesi parzialmente convenzionati)

1253 "FONDO G. I EST": inserito ente per l'esposizione in DM10 del contributo con codice particolare 206E (impiegati lavoro estero paesi parzialmente convenzionati)

1254 "MATERN. I EST": inserito ente per l'esposizione in DM10 del contributo con codice particolare 209E (impiegati lavoro estero paesi parzialmente convenzionati)

6650 "LABORFOND COMM" è stata variata la percentuale di contribuzione a carico ditta da 1,05% a 1,55%.

6651 "LABORFOND COMM" è stata variata la percentuale di contribuzione a carico ditta da 1,05% a 1,55.

8908 "COVELCO": nuovo ente duplicato da ente 8862 ma con trattenuta sociale, videata 3 → casella "Trattenuta sociale" impostata a blank.

8909 "COMM. PARIT.": nuovo ente per Commissione Paritetica calcolato in percentuale su imponibile FAP al netto di quattordicesima mensilità erogata.

6737 "FP QUADRI FIAT": nuovo ente per fondo pensione Quadri e Capi FIAT. Per il seguente ente vengono calcolati i contributi come di seguito riportato:

- contributo a carico ditta: viene calcolato sull'imponibile TFR pari alla percentuale di 1,1%.
- contributo a carico dipendente: viene calcolato sull'imponibile TFR pari alle seguenti percentuali: 1,1%, 2%, 3%, 4%, 5%. Nell'ente è impostato come percentuale 1,1% per applicare una delle altre percentuali previste inserirla in anagrafica dipendente videata 6 → sezione "Fondo pensione complementare" → casella "Percentuale fondo".
- contributo per quota TFR: viene calcolato sull'imponibile TFR pari alle seguenti percentuali: 1,1%, 2%, 3%, 4%, 5%. Nell'ente è impostato come percentuale 1,1% se in anagrafica dipendente videata 6 → sezione "Fondo pensione complementare" → casella "Percentuale fondo" è inserita una delle altre percentuali previste viene applicata la quota TFR verrà calcolata con la percentuale inserita in anagrafica dipendente.

Sarà calcolato in automatico il contributo di solidarietà all'INPS.

6738 "FP QUADRI FIAT": nuovo ente per fondo pensione Quadri e Capi FIAT. Per il seguente ente vengono calcolati i contributi come di seguito riportato:

- contributo a carico ditta: viene calcolato sull'imponibile TFR pari alla percentuale di 1,1%.
- contributo a carico dipendente: viene calcolato sull'imponibile TFR pari alle seguenti percentuali: 1,1%, 2%, 3%, 4%, 5%. Nell'ente è impostato come percentuale 1,1% per applicare una delle altre percentuali previste inserirla in anagrafica dipendente videata 6 → sezione "Fondo pensione complementare" → casella "Percentuale fondo".
- contributo per quota TFR: viene calcolato sull'accantonamento TFR nella misura del 50%.

Sarà calcolato in automatico il contributo di solidarietà all'INPS.

6739 "FP QUADRI FIAT": nuovo ente per fondo pensione Quadri e Capi FIAT. Per il seguente ente vengono calcolati i contributi come di seguito riportato:

- contributo a carico ditta: viene calcolato sull'imponibile TFR pari alla percentuale di 1,1%.
- contributo a carico dipendente: viene calcolato sull'imponibile TFR pari alle seguenti percentuali: 1,1%, 2%, 3%, 4%, 5%. Nell'ente è impostato come percentuale 1,1% per applicare una delle altre percentuali previste inserirla in anagrafica dipendente videata 6 → sezione "Fondo pensione complementare" → casella "Percentuale fondo".
- Contributo per quota TFR: viene calcolato sull'accantonamento TFR nella misura del 100%.

Sarà calcolato in automatico il contributo di solidarietà all'INPS.

I seguenti enti FILCOOP, cui è stato inserito il contributo di solidarietà con ente di riferimento 3333 SCAU, sono utilizzabili per gli operai:

6740 "FILCOOP": per occupati ante 28/4/93, fondo pensione per i dipendenti dei CCNL A070/A073/A074. Sono inserite le percentuali: 1% a carico ditta e 1% a carico del lavoratore, quota di TFR pari al 2% della retribuzione utile per il calcolo del TFR,

6741 "FILCOOP": per occupati post 28/4/93, fondo pensione per i dipendenti dei CCNL A070/A073/A074. Sono inserite le percentuali: 1% a carico ditta e 1% a carico del lavoratore, quota di TFR pari al 100% del TFR maturato,

6742 "FILCOOP": per occupati ante 28/4/93, fondo pensione per i dipendenti del CCNL E071. Sono inserite le percentuali: 1,1% a carico ditta e 1% a carico del lavoratore, quota di TFR pari al 2% della retribuzione utile per il calcolo del TFR,

6743 "FILCOOP": per occupati post 28/4/93, fondo pensione per i dipendenti del CCNL E071. Sono inserite le percentuali: 1,1% a carico ditta e 1% a carico del lavoratore, quota di TFR pari al 100% del TFR maturato;

I seguenti enti "FILCOOP", cui è stato inserito il contributo di solidarietà con ente di riferimento 1100 INPS, sono utilizzabili per gli impiegati:

6744 "FILCOOP": per occupati ante 28/4/93 fondo pensione per i dipendenti dei CCNL A070/A073/A074. Sono inserite le percentuali: 1% a carico ditta e 1% a carico del lavoratore, quota di TFR pari al 2% della retribuzione utile per il calcolo del TFR,

6745 "FILCOOP": per occupati post 28/4/93, fondo pensione per i dipendenti dei CCNL A070/A073/A074. Sono inserite le percentuali: 1% a carico ditta e 1% a carico del lavoratore, quota di TFR pari al 100% del TFR maturato,

6746 "FILCOOP": per occupati ante 28/4/93, fondo pensione per i dipendenti del CCNL E071. Sono inserite le percentuali: 1,1% a carico ditta e 1% a carico del lavoratore, quota di TFR pari al 2% della retribuzione utile per il calcolo del TFR,

6747 "FILCOOP": per occupati post 28/4/93, fondo pensione per i dipendenti del CCNL E071. Sono inserite le percentuali: 1,1% a carico ditta e 1% a carico del lavoratore, quota di TFR pari al 100% del TFR maturato;

1.4.2 VOCI CEDOLINO

Sono state variate/create le seguenti voci:

0847 "ASSOGG.CONTR. EDILI IMPIEGATI": nuova voce automatica per assoggettamento a contribuzione previdenziale degli importi da versare alla cassa edile per gli impiegati.

0848 "REC.ASSOGG.CONTR. EDILI IMP.": nuova voce automatica per il recupero della voce 0847.

0849 "ASSOG.FISCALE. EDILI IMPIEGATI": nuova voce automatica per assoggettamento fiscale degli importi da versare alla cassa edile per gli impiegati.

0850 "REC.ASSOG. FISCALE EDILI IMP.": nuova voce automatica per il recupero della voce 0849.

8805 "Imponibile per Cassa Edile": nuova voce neutra per l'esposizione nel cedolino dell'imponibile per Cassa Edile.

1.4.3 CODICE FISCALE

E' stato inserito il seguente codice fiscale:

C3N4 relativo a Castione della Presolana (BG) (omocodia).

1.4.4 ABI CAB

Sono stati inseriti i seguenti codici ABI e CAB:

ABI 03226 CAB 11704 UNICREDIT BANCA D'IMPRESA VERONA PORTA NUOVA,

ABI 03245 CAB 11700 CREDITO VERONESE S.P.A. FILIALE DI VERONA

ABI 05040 CAB 01620 BANCA ANTONIANA POPOLARE VENETA AGENZIA 29 MILANO.

2. NUOVI TIPI RAPPORTO

A seguito della circolare inps n. 77 del 25/05/2006 sono stati inseriti i seguenti nuovi tipi di rapporto:

- ✓ S1 – soci con i quali viene instaurato un rapporto di lavoro a tempo indeterminato (legge 223/91 art. 25 comma 9)
- ✓ S2 – soci con i quali viene instaurato un tipo rapporto di lavoro a termine (legge 223/91 art. 8 comma 2)
- ✓ S3 – soci con rapporto trasformato a tempo indeterminato (legge 223/91 art. 8 comma 2)
- ✓ S4 – soci lavoratori in CIGS ex art.4 legge 236/93. Si segnala che ai fine del recupero del contributo mensile (ex art.8, c.4 legge 223/91) è a cura Utente il recupero nel quadro D con i codici:
 - L600 rec. Beneficio 50% indennità mobilità
 - L601 rec. Arretrati 50% indennità mobilità
- ✓ S5 – soci iscritti nelle liste di mobilità, con i quali viene instaurato un rapporto di lavoro a tempo indeterminato (L.223/91 art. 25 c.9)
- ✓ S6 – soci iscritti nelle liste di mobilità con i quali viene instaurato un rapporto di lavoro a termine (L. 223/91 art.8 comma2)
- ✓ S7 – soci con contratto trasformato a tempo indeterminato (L.223/91 art.8 comma 2). Si segnala che ai fine del recupero del contributo mensile (ex art.8, c.4 legge 223/91 – ove spettante) è a cura Utente il recupero nel quadro D con i codici:
 - L400 rec. Beneficio 50% indennità mobilità
 - L401 rec. Arretrati 50% indennità mobilità
- ✓ S8 – soci lavoratori disoccupati o in CIGS da più di 24 mesi (art.8 c.9 legge 407/90) – cooperative operanti nel centro-nord
- ✓ S9 – cooperative operanti nel mezzogiorno

3. SISTEMAZIONI E IMPLEMENTAZIONI

3.1. ADDIZIONALE REGIONALE E COMUNALE AP

Con i versamenti da effettuare il 18 dicembre 2006 devono essere versate le rate residue dell'addizionale regionale e comunale relative all'anno 2005. Per tale motivo, con le paghe di ottobre per le ditte con pagamento posticipato e le paghe di novembre per le ditte con pagamento attuale, verrà trattenuto sul cedolino paga l'importo residuo memorizzato nello storico dipendente.

NOTE:

- gli importi verranno trattenuti anche per i dipendenti in servizio militare, aspettativa, maternità, ecc. e in caso di incapienza del cedolino paga del dipendente, verranno riportati nell'arrotondamento del mese (l'azienda anticipa l'importo da versare);
- per le ditte in cui sono presenti CCC con versamento attuale e dipendenti con versamento posticipato, ai CCC viene trattenuto il residuo delle addizionali con le paghe di ottobre;
- a cura dell'Utente l'eventuale richiamo del CCC/dipendente (in posizione "F" con le paghe di ottobre per le ditte posticipate anche se CCC attuali, novembre per le ditte attuali) per effettuare la trattenuta delle addizionali, in caso di pagamento del compenso in maniera non continuativa.

Data la frequenza dell'erogazione del compenso ai collaboratori/associati in maniera non continuativa, è possibile utilizzare da Utility→Stampe→ la **Stampa add. reg./com. sospesa CO.CO.CO.**, per la ricerca dei dipendenti con livello CCC, in posizione "C", con residuo di addizionale comunale o regionale. Nella stampa viene riportato il Cognome e Nome, il residuo di addizionale regionale/comunale, il codice A per le ditte con pagamento Attuale, S/X per CCC attuali e ditta posticipata, nessun codice per le ditte posticipate. La stampa può essere effettuata ogni mese.

3.2. C.A.DI.PROF.

3.2.1 VERSAMENTO IN F24

Come da comunicazione da parte della C.A.DI.PROF. del 11/09/2006, è stato previsto il riporto in F24 anche del Periodo di riferimento a mm aaaa (viene riportato quanto già presente nel Periodo di riferimento da mm aaaa).

Riteniamo utile far presente che, nel caso di gestione manuale dell'ente (5 videata anagrafica ditta, Quote associative, Enti per F24), a cura Utente l'inserimento della data fine nel modello F24 per tipo versamento M.

3.2.2 ASSUNZIONE/CESSAZIONE NEL MESE

Il contributo è calcolato ai soli dipendenti in forza per almeno 15 giorni nel mese. Non sono gestiti in automatico altri casi previsti come, ad esempio, tempo determinato, INPS a credito, aspettativa, ecc.

3.3. CALCOLO AUTOMATICO INFORTUNIO EDILIZIA INDUSTRIA

Sono state apportate le seguenti modifiche alle voci di seguito riportate:

Voci per carenza infortunio:

0175 "Carenza infortunio al 60%": per l'integrazione ditta per carenza infortunio, dal 2^ al 4^ giorno, calcolati dal lunedì alla domenica conteggiando 8 ore per giorno.

Voci per infortunio:

0176 "Integraz. infortunio al 23,40%": per l'integrazione ditta per i giorni dal 2^ al 90^ giorno, conteggiati dal lunedì alla domenica calcolando 5,714 ore per giorno (divisore dato dalle 40 ore settimanali diviso i 7 giorni della settimana)

Voci per maggiorazione riposi:

0837 "Maggiorazione 4,95% per mal/inf": per maggiorazione riposi per i giorni di carenza infortunio, dal 2^ al 4^ giorno.

La voce non viene calcolata per le suddivisioni:

- VR - Cassa edile Verona.
- BS - Cassa edile Brescia

0841 "Magg. 2,97% per car.inf.": per maggiorazione riposi per i giorni di infortunio dal 2^ al 90^ giorno.

La voce viene così calcolata per le seguenti suddivisioni:

- VR - Cassa edile Verona.
- BS - Cassa edile Brescia

I giorni di infortunio vengono calcolati dal lunedì alla domenica conteggiando 5,714 ore per giorno.

0846 "Magg. 1,98% inf. dal 1 al 90 GG": per maggiorazione riposi per i giorni di infortunio dal 2^ al 4^ giorno.

La voce viene così calcolata per le seguenti suddivisioni:

- VR - Cassa edile Verona.
- BS - Cassa edile Brescia

I giorni di infortunio vengono conteggiati dal lunedì alla domenica conteggiando 8 ore per giorno.

Di seguito si riporta un esempio di cedolino per operaio edile con suddivisione VR - Verona.

Infortunio da 2/10/2006 a 13/10/2006.

Giorni totali di infortunio 12

Carenza giorni 3, escluso il primo giorno.

Integrazione ditta giorni 11, escluso il primo giorno.

VOCE	DESCRIZIONE	ORE/GG.NUM.	VALUNIT./NEUTRA	COMPETENZE	TRATTENUTE
0001	RETRIBUZIONE ORDINARIA	104,00	8,45902	879,74	
0151	ACCANTONAMENTO CASSA EDILE	104,00	1,51000	157,04	
0152	RECUPERO ACCANT. CASSA EDILE	104,00	1,16000		120,64
0171	ACCANTON. INFORTUNIO	24,00	1,51000	36,24	
0172	ACCANTON. INFORTUNIO	48,00	0,60000	28,80	
0174	RECUPERO ACCANTON. INFORTUNIO				49,92
0175	CARENZA INFORTUNIO AL 60%	24,00	4,86600	116,78	
0176	INTEGRAZ. INFORTUNIO AL 23,40%	62,85	1,89774	119,27	
0196	MAGG. PER RIPOSI ANNUI 4,95%	104,00	0,40442	42,06	
0197	RECUPERO RIPOSI ANNUI 4,95%				33,94
0731	IMP.LE DECONTRIB. L. 135/97				41,23
0732	REC. IMP.LE DECONTRIBUZIONE			41,23	
0841	MAGG. 1,98% INF. DAL 1 AL 90GG	62,85	0,16177	10,17	
0846	MAGG. 2,97% PER CAR. INF.	24,00	0,24265	5,82	
0855	ASSOGG. CONTRIBUTI EDILI			6,19	
0856	REC.ASSOGG. CONTRIBUTI EDILI				6,19
0857	ASSOGGETTAMENTO FISCALE EDILI			2,38	
0858	REC. ASSOGGETT. FISCALE EDILI				2,38
0859	ARROT. PER DIFETTO ACCAN. CE				0,44

3.4. DENUNCIA CASSA EDILE INDUSTRIA

Si ricorda che per la corretta compilazione da parte del programma della denuncia cassa edile nel modello cartaceo e nei supporti magnetici in anagrafica ditta videata 5 → bottone "Altri enti" → sezione "Cassa edile" → la casella "Frequenza" deve essere sempre impostata come di seguito riportato:

- se contratto edili industria (ad esempio A021) la citata casella va impostata con opzione "M".
- se contratto edili artigiani (ad esempio C013) la citata casella va impostata con opzione "X".

Di seguito si riporta l'esempio della videata per ditta con contratto edili industria:

Cassa edile	
Codice	Frequenza
1111111111	M

3.5. EDILI INDUSTRIA

3.5.1 IMPONIBILE CASSA EDILE

Viene data la possibilità di esporre nel cedolino l'imponibile per Cassa Edile con voce neutra.

Per l'esposizione della voce in anagrafica ditta videata 7 → casella "Calc automatico mal./inf. edili" indicare l'opzione "V".

Calc. automatico mal./inf. edili	V
----------------------------------	---

Nel cedolino con voce 8805 "Imponibile per Cassa Edile" verrà esposto l'imponibile utile alla Cassa Edile.

Di seguito si riporta un esempio del cedolino:

0859	ARROT. PER DIFETTO ACCAN. CE				0,40
	----- VOCI NEUTRE -----				
8805	Imponibile per Cassa Edile		1.126,00		

Si fa presente:

- la voce neutra viene visualizzata se utilizzati i seguenti enti per Cassa Edile:
 - o 7705 "C.EDILE".
 - o 7763 "C.ED.IMPIEG.".
- Se l'imponibile per Cassa Edile non arrotondato riporta come centesimi 0,50 fra l'imponibile esposto nel cedolino e l'imponibile esposto nella denuncia Cassa Edile risulterà la differenza di 1 euro.
- Nell'imponibile per Cassa Edile non viene compresa la maggiorazione per capo squadra

3.6. CALENDARIO

Sono state effettuate le seguenti sistemazioni implementazioni:

- Con il giustificativo "LS" lavoro supplementare, non vengono più calcolate le voci del contributo aggiuntivo 805/810/815
- È stato sistemato il calcolo per i dip mensili, che avevano il primo gg di carenza inferiore all'orario di lavoro, per esempio 2 gg di carenza da 8h dove il primo veniva impostato 4h, nel cedolino venivano riportati 2 gg invece di 1,5 **ATTENZIONE** se si rientra nel calendario la malattia viene ricaricata (fa parte dell'automatismo) ed il primo giorno di malattia viene sempre caricato con lo ore lavorabili della stessa giornata. **L'unico accorgimento quindi è che se si rientra nel calendario è necessario reimpostare sempre il primo giorno di malattia (se con numero ore inferiore all'orario di lavoro)**

3.7. ESPOSIZIONE RIPOSI A CEDOLINO

E' stata implementata la possibilità di nascondere a cedolino la visualizzazione dei contatori per i riposi (Ferie/Rol/Ex-Fest).

L'opzione è attivabile in: Anagrafica ditta - 10 tab. "Stampe" - inserire la "S" in corrispondenza della 31ma opzione "Esclusione a cedolino dei contatori per Ferie/Rol/Ex-Fest."

Precisiamo che i residui a.p., la maturazione a.c. e i saldi continuano ad essere calcolati regolarmente e che, alla cessazione del dipendente, i residui verranno regolarmente liquidati.

L'opzione, inoltre, esclude la visualizzazione delle note se selezionata l'esposizione figurativa dei riposi.

3.8. GESTIONE F24

3.8.1 SISTEMAZIONI ANOMALIE

- se modificato, con l'opzione "S" il tributo 3816, la variazione non veniva correttamente riportata nel mod.F24.
- Veniva sempre riportato l'anno corrente, anche se indicato diversamente dall'Utente.

3.8.2 F24 ON LINE (FINANZE): SISTEMAZIONI ANOMALIE

- E' stato riscontrato che il campo "Progressivo modulo" presente nel record "V" non veniva riportato in maniera corretta in caso di F24 con molti tributi che comportano la creazione di più record "V".
- Nel caso di F24 cumulativi, se presenti nel file creato deleghe con importo a "zero", venivano riportati nel record "M" anche i dati relativi al conto di addebito della ditta contribuente. Tali dati, come da specifiche tecniche, non devono essere riportate e l'anomalia è stata risolta.
- Il campo conto corrente che proviene dalla ditta, se compilato tutto a 14 caratteri numerici viene troncato a 12 togliendo i numeri alla sinistra in quanto solitamente sono zeri non significativi.
- I dati della banca (ABI, CAB, C/C del contribuente) per il supporto "cumulativo" nel record M non vengono esposti se il saldo è a zero come scritto nelle specifiche.

3.8.3 F24 REMOTE BANKING: SISTEMAZIONI ANOMALIE

- Il campo "Numero fabbricati" presente nel record "40-07" riportato a "spazi" quando deve essere un campo numerico
- Nel campo "Periodo di riferimento (fine)" presente nel record "40-03" e nel record "40-11" veniva riportato a "spazi" quando doveva essere un campo numerico
- Il campo conto corrente che proviene dalla ditta, se compilato tutto a 14 caratteri numerici viene troncato a 12 togliendo i numeri alla sinistra in quanto solitamente sono zeri non significativi.

3.8.4 SALVATAGGIO ARCHIVI

Nell'utility - salvataggio archivi - se si seleziona l'opzione Anno corrente, da ora, viene salvato anche il file FILEF24 contenente i dati relativi alla "Gestione F24".

3.9. IMPOSTA SOSTITUTIVA 11% SULLA RIVALUTAZIONE TFR

3.9.1 CALCOLO E STORICIZZAZIONE

Per quanto riguarda il versamento dell'imposta sostitutiva sulla rivalutazione TFR possiamo distinguere due momenti:

- entro il 18 dicembre 2006 deve essere versato con l'F24, l'acconto d'imposta sostitutiva sulla rivalutazione TFR;
- entro il 16 febbraio 2007, invece, deve essere versato il saldo.

Tali importi verranno esposti nell'F24 con i seguenti codici tributo:

- 1712: Acconto dell'imposta sostitutiva sui redditi derivanti dalle rivalutazioni del trattamento di fine rapporto versata dal sostituto d'imposta;
- 1713: Saldo dell'imposta sostitutiva sui redditi derivanti dalle rivalutazioni del trattamento di fine rapporto versata dal sostituto d'imposta;
- 1250: Recupero dell'imposta in acconto o a saldo.

3.9.2 OPERAZIONI ESEGUITE

Chiusure di SETTEMBRE: sia per le ditte attuali che per le ditte posticipate l'importo calcolato in automatico del 1712 è stato caricato nel bottone imposta tfr;

Elaborazione di OTTOBRE: per le ditte posticipate verrà calcolato l'importo del 1250, dopo aver fatto i conteggi per le paghe (quindi prima utilizzo il credito per il 1012 e poi se c'è residuo lo utilizzo per il 1712 con codice 1250); se presente un importo nella riga *Recupero acconto ac* lo stesso viene utilizzato come tributo 1250 per il riporto nel modello F24;

Chiusure di OTTOBRE: per le ditte posticipate verranno caricati i tributi 1712 e 1250 nella tabella versamenti IRE;

Elaborazione di NOVEMBRE: per le ditte attuali verrà calcolato l'importo del 1250, dopo aver fatto i conteggi per le paghe (quindi prima utilizzo il credito per il 1012 e poi se c'è residuo lo utilizzo per il 1712 con codice 1250) e riportati i tributi 1712 e 1250 nel mod F24; se presente un importo nella riga *Recupero acconto ac* non viene riportato in modello F24, ma viene considerato come importo già utilizzato (nell'anno precedente) per vedere se c'è ancora credito e nel mod F24 viene portato il calcolo fatto dalla procedura; per le ditte posticipate verranno riportati nel mod F24 i dati presenti nel bottone IRE;

Chiusure di NOVEMBRE: per le ditte attuali, verrà caricato il tributo 1250 derivato dall'elaborazione, sia nel bottone Ire che nel bottone imposta tfr.

3.9.3 CALCOLO E STORICIZZAZIONE DELL'ACCONTO CHIUSURE DI SETTEMBRE

Calcolo dell'acconto per il 2006 applicando il 90% sull'importo del campo "*Dovuto totale*", presente nell'anagrafica ditta anno corrente, 9[^] videata, bottone Imposta TFR, colonna Anno precedente e l'importo così determinato è stato memorizzato nel campo "*Acconto*" della colonna Anno corrente.

Gli importi del "*Saldo (dovuto-acconto)*" e del "*Recupero saldo*", presenti nell'archivio anno corrente colonna Anno corrente, sono stati rispettivamente spostato il primo e sommato il secondo, nella colonna Anno precedente, in quanto relativi a versamenti effettuati nel 2006, ma di competenza dell'anno 2005.

3.9.4 MODELLO F24 E VARIAZIONE DELL'ACCONTO

Con le paghe del mese di novembre 2006 verranno riportati sull'F24 (da portare in pagamento entro il 18 dicembre 2006) gli importi relativi all'acconto imposta sostitutiva sulla rivalutazione TFR con i seguenti codici:

- nella colonna a debito, con il codice tributo 1712, l'importo dell'acconto (senza riduzioni);

- nella colonna a credito, con il codice tributo 1250, l'importo relativo al recupero dell'acconto imposta TFR desumendo i dati dal bottone IRE presente nella 9^ videata dell'anagrafica ditta per le ditte posticipate ed effettuando il calcolo nel mese di novembre per le ditte attuali.

Per effettuare la variazione dell'acconto è necessario tenere presente le seguenti particolarità:

- ditte posticipate e ditte attuali: la variazione dell'importo dell'acconto nella 9^ videata dell'anagrafica ditta, bottone Imposta TFR/IRE, deve essere eseguita prima dell'elaborazione delle paghe;
- ditte posticipate: per effettuare una variazione successivamente all'elaborazione delle paghe di ottobre, dopo la consegna degli archivi e programmi del mese di novembre, sarà necessario variare nella 9^ videata dell'anagrafica ditta il bottone Imposta TFR (per il successivo calcolo del saldo) e l'importo dei codici 1712 e 1250 nel bottone IRE (per l'esatto riporto nel modello F24 e nel modello 770); a cura Utente la variazione delle altre stampe (prospetti, riepiloghi...);
- ditte attuali: per effettuare una variazione successivamente all'elaborazione delle paghe di novembre, dovrà essere variato manualmente il modello F24 consegnato con le paghe di novembre e, dopo la consegna degli archivi e programmi del mese di dicembre, variare nella 9^ videata dell'anagrafica ditta il bottone Imposta TFR (per il successivo calcolo del saldo) e l'importo dei codici 1712 e 1250 nel bottone IRE (per l'esatto riporto nel modello 770); a cura Utente la variazione delle altre stampe (prospetti, riepiloghi...).

3.9.5 PROSPETTO CONTABILE

Sia per le ditte posticipate a ottobre, che per le ditte attuali a novembre, i dati relativi all'anticipo imposta TFR vengono riportati nel prospetto contabile nella parte di destra nel seguente modo:

- l'importo lordo relativo al 1712 viene sommato (assieme al 1001,1004, ecc.) nella riga relativa alle *Trattenute IRE*;
- nel *Recupero crediti/Imposta TFR* viene sommato il recupero dell'acconto d'imposta sostitutiva sulla rivalutazione TFR (tributo 1250);
- nel *Versamento IRE* l'importo da versare.

Con le paghe di ottobre per le ditte con pagamento posticipato e le paghe di novembre per le ditte attuali, vengono forniti due prospetti (BPYS101) da allegare ai prospetti contabili mensili per la registrazione in contabilità:

- 1- *Acconto imposta sostitutiva sulla rivalutazione*: riporto per singola ditta della rivalutazione TFR presunta, l'acconto imposta, il recupero anticipo TFR e l'importo da versare.
- 2- *Importo trattenuto ai cessati imposta rivalutazione TFR*: riporto per singola ditta dei dipendenti cessati e imposta anno corrente già trattenuta agli stessi.

In caso di accentramento fiscale o entrambi il dato della sede è comprensivo delle filiali; in caso di accentramento "Previdenziale" il dato è riferito alla singola ditta (sede o filiale). La stampa è presente anche dopo il calcolo cedolino in Stampe, scelta *Stampa imposta rivalutazione TFR*.

3.9.6 RIEPILOGO DEL MESE

Sia per le ditte posticipate a ottobre, che per le ditte attuali a novembre, non sono presenti gli importi relativi all'imposta (1712/1713) ed al recupero anticipo d'imposta (1250) mentre sono corretti nel "Prospetto contabile".


3.9.7 RIVALUTAZIONE PRESUNTA PER ACC. IMPOSTA 11%

Per effettuare il calcolo della rivalutazione presunta per l'anno 2006, è possibile utilizzare la scelta denominata "**Rivalutazione presunta (coeff. dic. AP)**", presente negli Archivi ac, Utility, Stampe, *Stampa prospetto T.F.R.*, con le seguenti caratteristiche:

- utilizzo del coefficiente di dicembre 2005 (2,9527) per il calcolo della rivalutazione dei dipendenti in forza;
- riporto della rivalutazione effettiva per i dipendenti cessati ed interamente liquidati;
- calcolo della rivalutazione con il coefficiente del mese o del mese precedente la cessazione per i dipendenti cessati e non liquidati.

La stampa riporta nella riga TOTALE GENERALE, colonna IMPOSTA 11%, l'importo totale dell'imposta sostitutiva, al quale dovrà essere applicata la percentuale del 90%, per il confronto con quanto calcolato in automatico dal Centro ed esposto nella 9^a videata dell'anagrafica ditta, bottone Imposta TFR.

Per il riporto automatico del 90% di tale rivalutazione presunta, rispondere SI alla domanda



In caso contrario viene prodotta la sola stampa.

Per verificare quanto presente nel bottone Imposta TFR, è possibile effettuare la "*Stampa verifica imposta sostitutiva sulla rivalutazione TFR*", presente negli Archivi ac, Utility, Stampe.

Ricordiamo che nel caso di accentramento, l'importo complessivo (sede + filiali) deve essere esposto a cura Utente nella sede.

3.9.8 NOTE

1. nel caso di ditte non elaborate (es. per cessazione di tutti i dipendenti in corso d'anno) è a cura dell'Utente effettuare il versamento;
2. a cura dell'Utente il controllo e l'eventuale variazione del dato calcolato in automatico dal Centro onde evitare acconti in eccesso rispetto al saldo finale, in quanto l'acconto viene calcolato sul saldo del 2005 mentre il dovuto totale verrà calcolato sulla rivalutazione reale del 2006; vedere al riguardo il capitolo RIVALUTAZIONE PRESUNTA PER ACC. IMPOSTA 11%;
3. per i dipendenti cessati in corso d'anno viene versato l'acconto ed il saldo come per gli altri dipendenti anche se già trattenuto l'importo al momento della cessazione;
4. non viene riportato alcun importo nel caso di acconto calcolato per un importo inferiore a Euro 1,03, salvo scelto il versamento dei minimi (3 videata anagrafica ditta o dati Studio);
5. non viene effettuato il calcolo per le ditte con contratto E036 (lavoro domestico);
6. a cura Utente il controllo delle ditte con il campo *Dovuto totale* della colonna Anno precedente non valorizzato (esempio in caso di ricodifica, di ditta acquisita ad inizio o in corso d'anno...), per l'inserimento dell'importo dell'*Acconto* nella mappa *Imposta TFR* prima dell'elaborazione delle paghe o per la gestione manuale; vedere al riguardo il capitolo RIVALUTAZIONE PRESUNTA PER ACC. IMPOSTA 11%.

3.10. INSERIMENTO MOVIMENTI

3.10.1 SETTIMANE PER EMENS

E' stato riscontrato che in caso di assunzione a metà mese, le settimane per emens non venivano compilate correttamente se si effettuava l'inserimento a totali con la spunta in calcolo automatico settimane.

Tutto funzionava correttamente sia a calendario, sia inserendo in movimenti a totali senza spunta nel calcolo settimane.

3.11. LAVORATORI INTERINALI

ANAGRAFICA DIPENDENTE – VIDEATA 7^

In anagrafica dipendente sono state inserite 2 nuove caselle per applicare il tasso INAIL della ditta utilizzatrice, utile per la determinazione dei costi, ed il codice del contratto di fornitura della ditta utilizzatrice.

Le nuove caselle sono presenti in anagrafica dipendente videata 7 → bottone "Perc. INAIL" → sezione "INAIL interinali":

- "% inail": va indicato il tasso INAIL da applicare al dipendente da utilizzare per il calcolo dei costi del dipendente.
- "Contratto fornitura": va indicato il codice del contratto fornitura della ditta utilizzatrice.

The screenshot shows a form titled "Inail interinali" with two input fields. The first field is labeled "% inail" and contains the value "5,00". The second field is labeled "Contratto fornitura" and contains the value "1111111111".

Se in anagrafica dipendente viene inserito il tasso INAIL nella predetta casella ai fini dei costi del dipendente verrà calcolato il costo INAIL con la percentuale inserita nella casella "% inail" e non con l'eventuale percentuale inserita in anagrafica ditta in riferimento alla posizione INAIL del dipendente.

Ad esempio se la posizione INAIL del dipendente è 1 ed in anagrafica ditta in riferimento della posizione INAIL 1 è impostato un tasso pari a 10 per mille ma nel dipendente la casella "% inail" è impostato con tasso pari a 5 per mille ai fini dei costi per inail verrà calcolato al 5 per mille più 1% aggiuntivo.

Si precisa:

- per l'applicazione del tasso INAIL inserito in anagrafica dipendente la posizione INAIL del dipendente non dovrà essere 0.
- se indicato il tasso INAIL in anagrafica dipendente non sarà possibile gestire diverse posizioni e tassi INAIL. I costi verranno sempre calcolati sulla base del tasso INAIL inserito nel dipendente.
- se indicato il tasso INAIL in anagrafica dipendente non potrà essere utilizzato il programma per l'autoliquidazione INAIL.
- **Export dati.** I due nuovi campi sono stati inseriti in livello "Dipendente 1":
 - "Percentuale inail interinali (7 tab Perc. Inail)": per il campo relativo a "% inail".
 - "Contratto inail interinali (7 tab Perc. Inail)": per il campo relativo a "Contratto fornitura".
- **Ricerche parametriche.** I due nuovi campi sono stati inseriti nel file primario "Dipendenti 1 anno corr.":
 - 7-TAB-CONTR-INAIL-INTERINALI: per il campo relativo a "Contratto fornitura".
 - 7-TAB-PR-INAIL-INTERINALI: per il campo relativo a "% inail".

3.12. LAVORO ESTERO

Rammentiamo alcune informazioni per la gestione del lavoro estero:

1) anagrafica DITTA

7^ videata:

- campo *Lavoro estero*:

inserire la scelta **S**, per l'applicazione dello sgravio del 10% (in DM10 con codice S189)

inserire la scelta **C**, per non applicare lo sgravio del 10%; per la gestione dell'imponibile convenzionale INPS e la diversa esposizione in DM10 al momento è necessario creare un'aliquota personalizzata e gestire manualmente l'imponibile previdenziale (ad esempio aliquota A080 e utilizzo della voce 874)

il codice S o C viene utilizzato dalla procedura paghe per il riconoscimento del lavoro estero (esempio nel 770)

- campo *Settore lavoro estero*: inserire il **codice del settore** di appartenenza della ditta, (consultabile con la lente), per l'applicazione delle retribuzioni convenzionali; questo campo è sempre obbligatorio; per non applicare le retribuzioni convenzionali, ma avere comunque lo sgravio automatico del 10%, in questa casella inserire il codice NO e codificare i dipendenti come normalmente;

2) anagrafica DIPENDENTE

6^ videata:

- campo *Autom. Paga / Apprend. / Scatti* : inserire la scelta **N** (tale scelta, se fatta in ditta, è valida per tutti i dipendenti) per gestire manualmente la paga

5^ videata:

- campo *Livello*: inserire la **lettera** corrispondente alla qualifica e il **livello** contributivo del dipendente (consultabile da standard, Gestione retribuzioni convenzionali).

7^ videata:

- bottone *Altri dati*, campo *Assog. Estero*: inserire il codice dell'assoggettamento desiderato, tenendo presente che, se inserito il codice S in ditta le retribuzioni convenzionali vengono utilizzate per sostituire gli imponibili come indicato, mentre se presente il codice C gli imponibili sono sempre quelli effettivi, eccezion fatta per la scelta E dove viene presa la retribuzione convenzionale per l'imponibile ire.

Da *Tabelle Standard, Gestioni retribuzioni convenzionali*, è consultabile la tabella che viene utilizzata dalla procedura per i calcoli automatici. La videata è così composta:


- tabella a sinistra: codici relativi ai settori gestiti (AER per il trasporto aereo, AGR per l'agricoltura, ART per l'artigianato ...);
- tabella al centro: retribuzioni convenzionali in base alla qualifica del dipendente (I per impiegato, O per operaio, Q per quadro ...) e al livello convenzionale (1, 2, ...)
- tabella a destra: utilizzata dal programma per il calcolo.

Esempio: per consultare la tabella della retribuzione convenzionale per un lavoratore all'estero, del settore del commercio, con qualifica di impiegato e un livello convenzionale 2:

- posizionarsi su COM (tabella a sinistra)
- posizionarsi su I2 (tabella al centro).
-

3.13. LIQUIDAZIONE ACCANTONAMENTI

In seguito alla possibilità di inserire le scelte per la liquidazione degli accantonamenti nel movimento ditta e mantenere le stesse per i mesi successivi, facciamo presente che è presente anche la possibilità di inibire l'automatismo a livello dipendente per evitare di cancellare manualmente ogni mese nel movimento dipendente, la scelta presente in ditta.



L'indicazione della scelta "=" non deve essere fatta nel movimento ma solo nell'anagrafica dipendente.

3.14. MODULISTICA GRAFICA

Sono stati inseriti i nuovi modelli:

F24REVO: in pratiche azienda => modello per eseguire eventuale revoca

OTD: in corrispondenza => modello malattia e maternità a tempo determinato

ASSLEC: in assunzione => valido per la provincia "LC"

CASAGLOD: in assunzione => valido per la provincia "LO"

CESSPARM: in cessazione => valido per la provincia "PR"

TRASPARM: in trasformazione => valido per la provincia "PR"

CASSMANT: in assunzione => valido per la provincia "MN"

CASSMAN1: in cessazione => valido per la provincia "MN"

CASSMAN2: in trasformazione => valido per la provincia "MN"

Sono stati variati i seguenti modelli:

ASSPT_2: risultava un errore "modello non trovato" anomalia risolta.

3.15. RIPORTO DATE SU VERSAMENTI

La presente utility è stata prevista anche per l'anno corrente Utility degli Archivi ac.

Ricordiamo che:

- ❑ può essere utilizzata per riportare la medesima data di versamento per i periodi presenti nella 9 videata dell'anagrafica ditta, relativi a IRE, addizionali e tributi 730
- ❑ può essere lanciata per una sola ditta per volta e, se presente la data nella griglia a destra della schermata, la medesima sostituisce quanto presente
- ❑ per eseguire il salvataggio degli archivi ap senza uscire dall'Utility prima di effettuarla, alla domanda se si vuole eseguire il salvataggio, rispondere SI
- ❑ non viene effettuato alcun controllo se sono presenti o meno versamenti nel rigo, ma solamente se presente il periodo.

3.16. UTILITY ANNO CORRENTE

3.16.1 AGGIORNA - IMPORTI VOCI FISSE

E' stata implementata l'utility per permettere l'inserimento delle **voci fisse con l'importo** anche ai collaboratori e stagisti (livello CCC/YYY).

Facciamo presente che le seguenti operazioni:

- variazione di una voce esistente
- eliminazione di una voce esistente
- inserimento di una voce senza alcun importo

vengono eseguite in tutte le anagrafiche presenti nella ditta.

L'inserimento di una voce con l'importo non viene eseguito ai dipendenti in posizione T o con livello CCC / YYY / SO / CO / SA / TA / CA.

Per inserire una voce con l'importo ai CCC / YYY deve essere selezionata in aggiunta alla scelta Inserimento voce, anche una delle nuove opzioni:

Variazione voce esistente

Codice voce

Valore attuale

Nuovo valore

Eliminazione voce

Inserimento voce

Se presente un importo la voce non verrà inserita ai dipendenti in posizione "T" e a quelli con livello "CCC", "YYY", "SO", "CO", "SA", "CA", e "TA".

Per inserire voci con importo solo a "CCC/YYY" selezionare:

CCC YYY

Se presente la spunta sulle nuove opzioni CCC e YYY, l'inserimento viene eseguito solo sulle anagrafiche con tali livelli.

E' stata variata la schermata per una migliore comprensione.


4. GESTIONE EMENS

4.1. EMENS DIPENDENTI IN ASPETTATIVA

E' stato riscontrato che in caso di aspettativa di minor giorni rispetto al mese, venivano compilato correttamente le settimane nella videata emens, ma le "x" poi non venivano riportate nella creazione del file XML.

4.2. STAMPA STORICO EMENS

Abbiamo aggiunto la possibilità di scegliere l'ordinamento di stampa



The image shows a dialog box titled "Suddivisione stampa". It contains three radio button options for sorting the printout:

- Per cognome e nome
- Per matricola
- Per centri di costo

per cognome e nome, (in caso di dipendenti più co.co.co, vengono comunque sempre riportati i dipendenti in ordine alfabetico e successivamente i co.co.co. in ordine alfabetico) per matricola e per centro di costo.

5. COEFFICIENTE RIVALUTAZIONE T.F.R.

Vi riportiamo di seguito i coefficienti di rivalutazione, presenti nelle nostre tabelle, da applicare sulle indennità di fine rapporto:

Mesi	TFR maturato nel periodo		Coefficiente Rivalutazione	
	Da:	a:		
Dicembre	15/12/2005	14/01/2006	2,952785	Definitivo
Gennaio	15/01/2006	14/02/2006	0,303147	Definitivo
Febbraio	15/02/2006	14/03/2006	0,606295	Definitivo
Marzo	15/03/2006	14/04/2006	0,850059	Definitivo
Aprile	15/04/2006	14/05/2006	1,153207	Definitivo
Maggio	15/05/2006	14/06/2006	1,515736	Definitivo
Giugno	15/06/2006	14/07/2006	1,700119	Definitivo
Luglio	15/07/2006	14/08/2006	2,003266	Definitivo
Agosto	15/08/2006	14/09/2006	2,247031	Definitivo
Settembre	15/09/2006	14/10/2006	2,372031	Definitivo
Ottobre	15/10/2006	14/11/2006	2,497000	Provv.
Novembre				
Dicembre				

Sono evidenziate dalla dicitura "Provvisorio" le percentuali non ancora pubblicate ma calcolate dal Centro.